



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive
N. 67 DEL 14/02/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO DI SCHIUME SPRAY, MAZZE E SIMILARI NONCHÉ DI ALTRI PRODOTTI ATTI A IMBRATTARE O RECARE MOLESTIA A PERSONE O DANNEGGIARE BENI PUBBLICI E PRIVATI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DI TERMINI IMERESE 2025", NELLE AREE PUBBLICHE, APERTE AL PUBBLICO E SOGGETTE AD USO PUBBLICO NELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NEI GIORNI 23 FEBBRAIO, 1, 2 E 4 MARZO ANNO 2025-.

"Il responsabile del procedimento arch. Vincenzo Bonadonna, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni".

VISTA l'esigenza di emettere una ordinanza per il divieto di vendita ed utilizzo delle schiume spray, mazze e similari nonché di altri prodotti atti a imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati.

VISTI:

- il vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 50 e 54 Tuel;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione, nelle aree del territorio comunale interessate dallo svolgimento della manifestazione nei giorni 23 Febbraio, 1 e 4 Marzo a Termini Alta, e giorno 2 Marzo a Termini Bassa, anno 2025.

1. il divieto di vendita ed utilizzo delle schiume spray, mazze e similari nonché di altri prodotti atti a imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico nelle aree del territorio comunale interessate dallo svolgimento della manifestazione nelle date dell'evento.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili coloro che commettono la violazione.

U

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese
Protocollo N. 0007707/2025 del 17/02/2025



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

3. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia tutela di Aree protette.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

DISPONE la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Palermo;
- al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese;
- al Commissariato di P.S. di Termini Imerese;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Termini Imerese;
- al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE INOLTRE di dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

AVVERSO la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Vincenzo Bonadonna

U
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Ufficio Protocollo Termini Imerese
Protocollo N.0007707/2025 del 17/02/2025